

**SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI DELLE AA.SS.LL./A.O.R. SAN CARLO/ IRCSS CROB/ GIUNTA REGIONALE/ CONSIGLIO REGIONALE/ ARPAB/ ARDSU DELLA REGIONE BASILICATA**

**ALLEGATO A/10 al**

**Disciplinare di gara**

**Schema di Convenzione**

**SCHEMA DI CONVENZIONE SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA-PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI DELLE AA.SS.LL./A.O.R. SAN CARLO/ IRCSS CROB /GIUNTA REGIONALE/ CONSIGLIO REGIONALE/ ARPAB/ ARDSU DELLA REGIONE BASILICATA**

**TRA**

***SUA-RB, Stazione Appaltante della Regione Basilicata con sede Legale in Via Vincenzo Verrastro n.XXX***

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ -al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ legale \_\_\_\_\_ rappresentante Dott./Signor \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_,

domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche **"Fornitore"**)

**E**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di al n. \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta

poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via *Allegato 4 -* \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità **anche "Fornitore"**)

**E**

- \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale Euro \_\_, iscritta al Registro delle Imprese di al n. \_\_, P. IVA  
IVA

\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, Via \_\_, in persona del \_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_,  
giusta

poteri allo stesso conferiti da \_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandante del  
Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandataria \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale  
sociale Euro \_\_, iscritta al Registro delle Imprese di al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del  
presente atto in \_\_, via \_\_, e la mandante \_\_, sede legale in \_\_, Via \_\_, capitale sociale Euro \_\_, iscritta al Registro  
delle Imprese di al n. \_\_, P. IVA \_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_, via \_\_, giusta mandato  
collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_, dott. \_\_, repertorio n. \_\_] (nel seguito per  
brevità anche  
"Fornitore")

PREMESSO che la SUA-RB è titolare, in attuazione del comma \_\_\_\_ della L.R. \_\_, delle funzioni  
di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie per le Amministrazioni della Regione Basilicata  
(AASSLL, AAOOR, IRCCS CROB/ GIUNTA REGIONALE/ CONSIGLIO REGIONALE/ ARPAB/  
ARDSU);

- a) che in esecuzione di quanto precede, SUA-RB. in qualità di stazione appaltante e centrale di  
committenza della Regione Basilicata ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  
della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ e nella Gazzetta Ufficiale  
dell'Unione Europea n. \_\_\_\_ del \_\_, una procedura aperta per la stipula di una convenzione per  
l'affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le  
sedi delle Amministrazioni della Regione Basilicata (AASSLL, AAOOR, IRCCS CROB/ GIUNTA  
REGIONALE/ CONSIGLIO REGIONALE/ ARPAB/ ARDSU);
- b) che i Fornitori che sottoscrivono la presente convenzione sono risultati aggiudicatari della predetta  
procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto  
stabilito nella presente convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi atti  
di adesione;
- c) che la stipula della presente convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la SUA-RB e/o per  
le Amministrazioni nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità  
di stipula di un Contratto di fornitura nel quale verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di  
prodotti da fornire, le quantità, etc.;
- d) che i singoli Contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il  
Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella  
presente convenzione e relativi Allegati;

- e) che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dalla presente convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che i Fornitori hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- g) che ciascun Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente convenzione;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

#### Articolo 1 - Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro/convenzione, si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla SUA-RB, anche per conto delle Amministrazioni, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordini di fornitura emessi da ciascuna Amministrazione aderente;
- b) **Amministrazione/i:** le AA.SS.LL., l'AOR, il CROB, la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale, l'Arpa e l'Ardu della Regione Basilicata - sulla base della normativa vigente sono legittimati ad utilizzare la convenzione e che possono, dunque, emettere ordinativi di fornitura (contratti specifici) basati sulla presente convenzione;
- c) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive la presente convenzione impegnandosi a quanto nella stessa previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato dalle Amministrazioni con i singoli ordinativi di fornitura;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento Allegato "A" al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della convenzione, esso disciplina inoltre le modalità per l'emissione degli ordinativi di fornitura;
- e) **Contratto di Fornitura:** il contratto stipulato dalla singola Amministrazione con l'aggiudicatario dell'Appalto Specifico;

## Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato tecnico e relativi allegati), l'Allegato "B" (Offerta tecnica di ciascun Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta economica di ciascun Fornitore);

La presente convenzione è regolata, in via graduata:

- a) dal contenuto della convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- c) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

I singoli Contratti di Fornitura, saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente convenzione, nonché da quanto verrà disposto nell'ordinativo di fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti;

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della SUA-RB. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente convenzione e relativi Allegati.

Le clausole della convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la convenzione e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, SUA-RB. e/o

le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

### Articolo 3 - Oggetto della Convenzione

La convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti di fornitura. La presente convenzione è conclusa con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici con gli ordinativi di fornitura basati sulle condizioni stabilite nella presente convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato tecnica.

Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna a fornire ed ad eseguire i servizi connessi alla fornitura, così come definiti nel Capitolato tecnico.

In esecuzione della presente convenzione potranno essere affidati Appalti Specifici per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per ogni lotto territoriale.

La SUA-RB, nel periodo di efficacia della presente convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, SUA-RB potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'articolo 27 del D.M. 28/10/1985. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, la SUA - RB., nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2015, variazioni in aumento e in diminuzione nei limiti e modalità previsti nel surrichiamato articolo.

### Articolo 4 - Durata della Convenzione e degli Appalti Specifici

La Convenzione relativa a ciascun Lotto ha una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data della sua attivazione che può coincidere con la data di sottoscrizione, entro i quali possono essere emessi Ordinativi di Fornitura ed Integrazioni agli Ordinativi di Fornitura.

I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie della Basilicata, della Giunta Regionale, del Consiglio Regionale, dell'ARPAB e dell'ARDSU (Amministrazioni contraenti), hanno una durata massima di 5 (cinque) anni dalla data di stipula della convenzione. In particolare la scadenza dei singoli Ordinativi di Fornitura, per tutte le Amministrazioni Contraenti dovrà essere allineata. Per questa motivazione viene stabilita una scadenza unificata che dovrà avvenire, a prescindere dalla data di emissione dell'Ordinativo di fornitura, a 66 mesi dalla stipula della Convenzione.

I servizi costituenti l'Ordinativo di Fornitura, anche se ad erogazione posticipata, avranno la medesima scadenza. Anche la durata di servizi attivati tramite eventuali Integrazioni all'Ordinativo di Fornitura non può, in ogni caso, essere superiore al termine di scadenza previsto per l'Ordinativo di Fornitura.

#### Articolo 5 - Aggiudicazione degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato dalla singola Amministrazione nel rispetto della procedura e alle condizioni stabilite nella presente convenzione, nel capitolato tecnico e nel disciplinare di gara.
2. Fermo restando quanto stabilito in altre parti della presente convenzione e relativi Allegati l'Amministrazione:
  - Si potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o recesso dell'appalto specifico aggiuntive rispetto a quelle già previste nella convenzione;
  - regolerà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
  - prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
  - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
  - prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
  - stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
  - prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
3. Le Amministrazioni, inoltre, provvederanno al momento dell'affidamento dell'Appalto Specifico, alla comunicazione del nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; provvederanno, inoltre, alla nomina del Direttore dell'esecuzione, che dovrà essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### Articolo 6 - Obblighi generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sulla presente convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella convenzione, nel Capitolato tecnico e nei Contratti di Fornitura, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della SUA-RB, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di fornitura secondo quanto specificato nella convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della convenzione;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed alla SUA-RB, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella convenzione e nei Contratti di Fornitura;
  - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o dalla SUA-RB., per quanto di rispettiva competenza;
  - f) comunicare tempestivamente alla SUA-RB ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della convenzione e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre alla SUA-RB e alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
  - h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e la SUA-RB da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.



6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla SUA-RB. e alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto della convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dal comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2015;
10. Le forniture e/o i servizi oggetto della convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o la SUA-RB., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente.
11. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, a SUA-RB. e all'Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

#### Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente convenzione la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla SUA-RB per la stipula della presente convenzione.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla SUA-RB ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla SUA-RB. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla SUA-R. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

### Articolo 8 - Verifiche e monitoraggio

Anche ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla SUA-RB, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.

In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, procederanno alle verifiche dei servizi e delle apparecchiature in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Speciale.

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la SUA-RB, si riserva di risolvere l'Accordo quadro/convenzione.

Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 102 del D.Lgs. n. 50/2016, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a SUA-RB. per gli adempimenti di cui al comma successivo.

In conformità a quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, la SUA-RB, ove in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Accordo quadro/convenzione.

La SUA – RB predisporrà un monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari di convenzioni da parte della centrale di committenza e la verifica periodica della rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in convenzione.

Per tali ragioni SUA-RB, nella riferita qualità ed onde assicurare il perseguimento degli interessi pubblici che ne costituiscono la mission aziendale, intende dare luogo ad un sistema integrato di monitoraggio delle convenzioni aggiudicate all'esito di rituali procedure ad evidenza pubblica sulla base di tre specifici strumenti:

1. verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie della Basilicata, la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale, l'ARPAB e l'ARDSU (Amministrazioni contraenti) nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;
2. somministrazione di questionari;
3. trasmissione periodica di report informativi da parte delle Amministrazioni contraenti e da parte dei Fornitori.

Le attività del monitoraggio sono raggruppate in quattro macro-fasi comuni agli strumenti sopra indicati:

1. raccolta dati;
2. analisi dei dati;
3. divulgazione dei risultati dell'indagine, definizione di azioni correttive/migliorative;
4. eventuale applicazione di penali.

Verifiche ispettive.

Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, SUA-RB, durante tutta la durata delle stesse e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni contraenti mediante l'emissione degli atti di adesione e degli ordinativi di fornitura, si riserva di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali.

Le verifiche ispettive potranno riguardare:

- le prescrizioni previste nel capitolato tecnico, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.

#### Articolo 9 - Penali

1. Il criterio di calcolo delle penali è definito dall'art. 18 "penali" del Capitolato tecnico;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione aggiudicatrice del singolo appalto ed essere comunicati, al termine del procedimento alla SUA-RB..
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA- PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELL'A.O.R. SAN CARLO, DELL'IRCCS CROB, DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELL' ARPAB E DELL'ARDSU DELLA REGIONE BASILICATA

pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo quadro/convenzione e nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla convenzione e ai Contratti di fornitura con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore alla SUA-RB a garanzia degli adempimenti previsti dalla convenzione.
5. Nell'ambito della convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato della convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### Articolo 10 - Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_\_ /00 ( \_\_\_\_\_), mediante \_\_\_\_\_
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la SUA-RB, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto Specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Speciale.
4. La garanzia opera per tutta la durata della convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla convenzione e dai singoli Appalti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della SUA-RB verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla SUA-RB. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di

affidamento del singolo Appalto Specifico, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla SUA-RB.

#### Articolo 11 - Risoluzione

- 1.** In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula della convenzione che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla SUA-RB, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, la convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 2.** In ogni caso, si conviene che la SUA-RB, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., la convenzione per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
  - a)** qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione della presente convenzione, nonché per la stipula della medesima convenzione;
  - b)** qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della convenzione;
  - c)** qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Appalto Specifico, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
  - d)** qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - e)** mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della SUA-RB ;
  - f)** applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 9 del presente Accordo quadro/convenzione;
  - g)** raggiungimento dei valori massimi di penale per ognuno dei livelli di servizio previsti dall'art. 15 del Capitolato tecnico;
  - h)** nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 23 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.

3. Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, la SUA-RB. si riserva di risolvere la presente convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto di Fornitura.
4. La risoluzione della convenzione legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
5. In tutti i casi, previsti nella presente convenzione, di risoluzione della convenzione e/o del/i Contratti di Fornitura, SUA-RB e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione e/o di SUA-RB al risarcimento dell'ulteriore danno.
6. La risoluzione della convenzione è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
7. La SUA-RB potrà procedere alla risoluzione della convenzione ai sensi del presente articolo laddove le singole Amministrazioni in ossequio a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 abbiano provveduto a risolvere il singolo Appalto Specifico nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, nei casi di cui al surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive. A tal fine le Amministrazioni si impegnano a comunicare, inviando la relativa documentazione a supporto, le avvenute risoluzioni alla SUA-RB.

#### Articolo 12 - Recesso

1. La SUA-RB. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a. giusta causa,
  - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
  - c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori,

- ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo quadro/convenzione.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo quadro/convenzione e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. 3. La SUA-RB e/o l'Amministrazione potranno recedere per qualsiasi motivo, rispettivamente dall'Accordo quadro/convenzione e da ciascun singolo Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, l'Amministrazione tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
3. Il recesso della presente convenzione è causa ostativa all'emissione degli ordinativi di fornitura ed è causa di recesso dei singoli Contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

### Articolo 13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto al comma 5 lettera d) dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.



3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della convenzione.

#### Articolo 14 - Riservatezza

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della convenzione e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o la SUA-RB hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di fornitura ovvero la convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o alla SUA-RB.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della convenzione e degli Appalti Specifici - salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

#### Articolo 15- Responsabile del Servizio

1. Ciascun Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della SUA-RB. per l'esecuzione della presente convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il



Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.

2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a SUA-RB.

#### Articolo 16 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo quadro/convenzione, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la SUA-RB, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo quadro/convenzione ed i singoli Contratti di Fornitura.
3. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare e la relativa misura percentuale.

In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

#### Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione e la SUA-RB. per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o della SUA-RB. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli

oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione e/o la SUA-RB sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o della SUA-R, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### Articolo 18 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e la SUA-RB, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

#### Articolo 19 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente convenzione - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo quadro/convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. SUA-RB. tratta i dati relativi alla convenzione ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all'invio a SUA-RB. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione dell'Accordo quadro/convenzione.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i singoli Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

In ogni caso, si conviene che la SUA-RB, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

La convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 - la convenzione e/o i singoli Contratti di Fornitura si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

## Articolo 21 - Adempimenti del Fornitore derivanti dai Patti d'Integrità

Gli aggiudicatari si impegnano a sottoscrivere, quale documento allegato al contratto, con le Aziende Locali, con l'AOR San Carlo e con l'IRCCS CROB il patto d'integrità, con il quale dichiareranno di collaborare attivamente con le Amministrazioni per la prevenzione del fenomeno corruttivo e la valorizzazione dei comportamenti eticamente corretti e di essere a conoscenza che il mancato rispetto del patto d'integrità comporta la risoluzione del contratto e l'esclusione dall'elenco per un tempo non inferiore a due anni.

Inoltre gli aggiudicatari si impegnano al rispetto del Codice di comportamento delle Amministrazioni, come previsto dall'ANAC.

## Articolo 22 - Clausola finale

1. La presente convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte della SUA-RB e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Potenza, li \_\_\_\_\_

SUA-RB

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.:

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo 3 (Oggetto della convenzione), Articolo 4 (Durata dell'Accordo quadro/convenzione e degli appalti specifici), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore)

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA, CUSTODIA- PORTIERATO E ALTRI SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO LE SEDI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELL'A.O.R. SAN CARLO, DELL'IRCCS CROB, DELLA GIUNTA REGIONALE, DEL CONSIGLIO REGIONALE, DELL' ARPAB E DELL'ARDSU DELLA REGIONE BASILICATA

Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione); Articolo 12 (Recesso); Articolo 13 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 14 (Riservatezza); Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto); Articolo 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 18 (Foro competente); Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 21 (Clausola finale).

Potenza, lì \_\_\_\_\_

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.:

IL FORNITORE

C.F.